

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DI ALTRI TRIBUTI MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO

TRA

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in Roma, via Giorgione 106, codice fiscale 06363391001, rappresentata dal dott. Paolo Savini in qualità di Vicedirettore e Capo Divisione Servizi, giusta delega del Direttore dell'Agenzia delle Entrate conferita con atto prot. RU 148789 del 1° aprile 2020

E

I rivenditori di generi di monopolio e gli altri soggetti autorizzati al servizio di emissione dei contrassegni sostitutivi (di seguito "rivenditori")

PREMESSO CHE:

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la *"Disciplina dell'imposta di bollo"*, prevede all'articolo 3, comma 1, che l'imposta di bollo si corrisponde, tra l'altro, *"mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno"*;
- ai sensi del successivo articolo 4 del citato decreto, *"con provvedimento del Direttore dell'Agenzia sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia"*;
- l'articolo 39, comma 1, del medesimo decreto, stabilisce, tra l'altro, che il pagamento con modalità telematiche dell'imposta di bollo può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione con l'Agenzia disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia ai sensi

dell'articolo 4, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;

- l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”*, prevede al comma 1 che *“Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*
- al successivo comma 1-ter del medesimo articolo 192 è previsto che *“Per i procedimenti dinanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto direttoriale restano valide le modalità di pagamento già previste nella precedente formulazione dell'articolo 192, ovvero *“il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.”*;
- al comma 1-quinquies dello stesso articolo 192 è indicato che *“Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.”*
- l'articolo 194, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante *“Testo unico in materia di spese di giustizia”*, prevede che qualora il contributo unificato per le spese di giustizia venga corrisposto mediante versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo;
- l'articolo 18, comma 1, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede che, per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto, oltre al costo del libretto, un contributo amministrativo;
- con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015, emanati ai sensi del richiamato articolo 4 del D.P.R. n. 642 del 1972, sono state approvate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia;

- con l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall'articolo 7-*quater*, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono state definite le modalità di riscossione delle tasse ipotecarie ed i tributi speciali da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia;
- con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 28 giugno 2017 sono state dettate le disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli uffici provinciali - territorio, ai sensi del citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concerne "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia ha definito il 29 ottobre 2021, prot. R.U. 294984, la convenzione per l'adesione al servizio di riscossione in via telematica dell'imposta di bollo, del contributo unificato e di altri tributi mediante rilascio di contrassegno sostitutivo (di seguito *Convenzione 2021*), valida fino al 31 ottobre 2024;
- l'Agenzia e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative Assotabaccai e Federazione Italiana Tabaccai (FIT) con accordo del 4 gennaio 2022, prot. n. 1415, hanno disciplinato le modalità di assolvimento dei servizi di approvvigionamento, gestione e distribuzione del materiale di stampa (rulli di etichette per la stampa di contrassegni e foglietti per cambiali).
- l'Agenzia, con il presente atto, intende disciplinare il servizio di riscossione in via telematica dell'imposta di bollo, del contributo unificato e di altri tributi mediante rilascio di contrassegno sostitutivo per un ulteriore triennio;
- sulle presenti modalità di svolgimento del servizio sono state previamente sentite le predette Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- con separato accordo l'Agenzia e le predette Associazioni intendono procedere anche al rinnovo, per un ulteriore triennio, del citato accordo per l'approvvigionamento, la

gestione e la distribuzione del materiale di stampa, in favore di tutti i rivenditori convenzionati.

Tanto premesso e considerato, si disciplina quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente atto regola, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, del D.P.R. n. 642 del 1972 nonché dalle altre disposizioni indicate in premessa, il servizio di rilascio con modalità telematiche, da parte dei *rivenditori*, del contrassegno per la riscossione:
 - dell'imposta di bollo;
 - della tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche;
 - del contributo unificato per le spese di giustizia per i giudizi innanzi alla magistratura tributaria (cd. contributo unificato tributario);
 - del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto;
 - delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali da corrispondere agli uffici-provinciali territorio dell'Agenzia;
 - di tutti gli altri tributi e diritti da assolversi, in base a disposizioni normative, mediante contrassegno sostitutivo.
2. Le condizioni previste dal presente atto si applicano anche ai rivenditori che hanno sede in Sicilia, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

Articolo 2 (Modalità di adesione e garanzia)

1. I rivenditori, al fine di perfezionare l'adesione alla presente convenzione, presentano, anche per il tramite della propria Associazione di categoria, apposito modello all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia competente per territorio in base al relativo domicilio fiscale, corredato da garanzia fideiussoria in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 3.
2. Nel modello, compilato secondo lo schema riportato nell'allegato 1, deve essere indicato, tra l'altro:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita del rivenditore ovvero denominazione della società autorizzata alla rivendita;
 - codice fiscale;

- sede della rivendita;
 - estremi del provvedimento di autorizzazione alla rivendita di valori bollati, ove previsto;
 - coordinate bancarie del conto di pagamento, intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento (PSP) convenzionato per il servizio F24 tramite canali telematici dell'Agenzia (cd. servizio I24), sul quale chiede l'addebito delle somme riscosse;
 - indirizzo di Posta Elettronica Certificata (di seguito, PEC).
3. L'Agenzia verifica la correttezza, anche formale, dei dati presenti nell'istanza. Non saranno accolte, salvo successiva regolarizzazione, le istanze in cui:
- sia assente o formalmente errato il codice fiscale;
 - il codice fiscale non sia coerente con i dati anagrafici del rivenditore;
 - le coordinate del conto di pagamento fornite siano formalmente errate, oppure il conto non sia intrattenuto presso un PSP convenzionato per il servizio I24.
- L'elenco dei PSP convenzionati è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.
4. Laddove il rivenditore si avvalga dell'Associazione di categoria, i dati di cui al comma 2 devono essere inviati in via telematica in conformità a quanto concordato tra l'Agenzia e l'Associazione di categoria. Il flusso telematico deve contenere tutte le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed è oggetto dei controlli di cui al comma 3.
5. L'Agenzia procede all'attivazione del servizio entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del modello, effettuate, con esito positivo, le verifiche di cui al comma 3 e previa verifica della prestazione di idonea fideiussione, nei termini di cui ai successivi articoli 3 e 4. Se l'attestazione della garanzia prestata è fornita all'Agenzia successivamente alla presentazione del modello, il termine di 30 giorni per l'attivazione del servizio, decorre dalla data di ricezione della predetta attestazione.
6. I rivenditori che già svolgono il servizio, inviano all'Agenzia, entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente atto, di cui al successivo articolo 22, il modello di cui all'allegato 2. Tale modello, firmato dal rappresentante legale mediante una delle forme di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero sottoscritto in forma autografa e presentato unitamente alla copia del documento di identità, può essere trasmesso anche per il tramite delle Associazioni di categoria, che a tal fine potranno utilizzare la PEC. In mancanza di tale comunicazione, l'Agenzia provvede alla sospensione del servizio, fatta salva la possibilità di successiva adesione e fermo restando il diritto dell'Agenzia al risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla irregolare prosecuzione del servizio.

Articolo 3 (Fideiussione singola)

1. A garanzia degli obblighi economici che discendono dal rapporto contrattuale, ciascun rivenditore presta a favore dell'Agenzia una fideiussione bancaria, o una polizza fideiussoria assicurativa, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 3.
2. Il massimale della garanzia prestata è stabilito autonomamente dal rivenditore in misura pari al valore della media mensile delle riscossioni stimate. Il valore della garanzia individuale prestata costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del limite di preventiva autorizzazione mensile alla rivendita di cui al successivo articolo 5.

3. La garanzia deve avere scadenza al 31 maggio ovvero al 31 dicembre successivo alla data del presente atto e non può prevedere clausole di tacito rinnovo. I rinnovi delle garanzie hanno durata annuale.

Articolo 4 **(Fideiussione collettiva)**

1. In luogo della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 3, i rivenditori possono presentare una fideiussione collettiva, stipulata da un ente o una associazione per garantire i rivenditori associati.
2. La fideiussione collettiva, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 4, deve garantire i singoli rivenditori per il massimale individuale stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente atto.
3. Il massimale collettivo è calcolato sommando gli importi dei massimali di garanzia individuali di tutti i rivenditori garantiti e dividendo tale somma per 20.
4. Qualora il numero dei rivenditori garantiti dalla polizza collettiva sia inferiore a 1000, il massimale collettivo si calcola dividendo la somma di cui al punto precedente per 10. Non si procede ad alcuna divisione se il numero dei rivenditori garantito è inferiore a 100.
5. Si applicano alla fideiussione collettiva le altre condizioni poste dall'articolo 3.

Articolo 5 **(Modalità di riscossione)**

1. I rivenditori assicurano che il servizio di riscossione venga svolto durante l'orario di apertura dell'esercizio.
2. La ricevuta di pagamento, costituita dal contrassegno rilasciato dal rivenditore, deve avere le caratteristiche individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5 maggio 2005 e con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 gennaio 2015 ed eventuali successivi Provvedimenti in materia.
3. È fatto divieto di rilasciare ricevute diverse da quelle stampate dal sistema informatico, di cui al successivo articolo 6, comma 1.
4. I rivenditori riscuotono nei limiti dell'autorizzazione preventiva alla rivendita (c.d. prelevamento virtuale o ricarica), rilasciata dall'Agenzia. L'ammontare complessivo dei prelevamenti virtuali in ciascun mese solare non può superare il massimale individuale della garanzia fideiussoria prestata. Per effettuare le operazioni di ricarica, i rivenditori utilizzano, nell'ambito delle funzionalità del sistema informatico di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5 maggio 2005, i c.d. "borsellini", ossia crediti differenziati, associati distintamente alle diverse tipologie di contrassegno da emettere, così come indicati al precedente articolo 1.
5. L'Agenzia può, d'intesa con le Associazioni di categoria, aumentare l'ammontare mensile dei prelevamenti virtuali, in rapporto al massimale individuale della garanzia fideiussoria, tenuto conto dei tempi di riscontro degli esiti degli addebiti disposti ai sensi del successivo articolo 7, comma 2.
6. I rivenditori devono esporre un avviso, avente caratteristiche conformi a quelle appositamente individuate dall'Agenzia, che indichi che la rivendita è autorizzata

all'emissione dei contrassegni sostitutivi. L'Agenzia e le Associazioni di categoria definiscono di comune intesa le iniziative con le quali portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento del servizio e gli obblighi posti a carico dei rivenditori.

Articolo 6

(Modalità di collegamento telematico e adempimenti)

1. Il collegamento telematico e l'invio dei dati relativi all'emissione dei contrassegni da parte dei rivenditori all'Agenzia sono effettuati per il tramite di un sistema informatico individuato dalle Associazioni di categoria che deve presentare le caratteristiche individuate con il richiamato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5 maggio 2005 e con eventuali successivi Provvedimenti in materia.
2. I rivenditori sono tenuti a rendicontare giornalmente i contrassegni emessi. È fatto pertanto obbligo al rivenditore di procedere ogni giorno allo "scarico log" di tutte le operazioni *off line* compiute, salvo cause di forza maggiore (come, a titolo esemplificativo, l'assenza di linea). L'Agenzia e le Associazioni di categoria assumono nei confronti del gestore del sistema informatico le iniziative necessarie per consentire il rispetto nel modo più agevole possibile di tale obbligo.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta la sospensione, da una settimana ad un mese, del servizio, fatta salva la possibilità, nei casi di particolare gravità, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi del successivo articolo 9.
4. Nei casi di mancato "scarico log" protratto per ventiquattro ore, l'apparecchiatura di stampa sarà bloccata automaticamente. Il ripristino delle funzioni avverrà con la semplice operazione di scarico dei dati.

Articolo 7

(Modalità di riversamento e penalità per tardivo versamento)

1. I rivenditori, per il tramite del sistema informatico, inviano all'Agenzia la rendicontazione dei prelevamenti virtuali e delle riscossioni effettuate nella settimana contabile precedente, entro ogni mercoledì. Qualora tale termine fosse festivo, esso sarà prorogato al primo giorno non festivo successivo. Si intende per settimana contabile il periodo che va da ogni mercoledì al martedì successivo.
2. L'Agenzia, con valuta del venerdì successivo al termine della settimana contabile di riferimento, dispone l'addebito delle somme oggetto di prelevamento virtuale, al netto dell'aggio e maggiorate dei costi eventualmente sostenuti per l'operazione di addebito, sul conto di pagamento indicato dal rivenditore.
3. Fermo restando l'obbligo per il rivenditore di garantire l'aggiornamento di un proprio conto di addebito valido, l'Agenzia comunica al rivenditore, anche per il tramite dell'Associazione di categoria cui aderisce, l'eventuale interruzione del rapporto convenzionale con il PSP dallo stesso indicato all'atto dell'adesione e contestualmente assegna un termine, non inferiore a 30 giorni, entro cui lo stesso deve indicare un nuovo conto di pagamento, su cui disporre l'addebito, acceso presso altro PSP convenzionato con l'Agenzia per il servizio I24. In caso di mancato adempimento si provvede alla sospensione dal servizio di riscossione.

4. In caso di mancato addebito per qualsiasi motivo sul conto di pagamento, il rivenditore è tenuto ad effettuare il versamento delle somme mediante modello F24, con le modalità indicate dall'Agenzia.
5. Sulle somme riversate in ritardo, salvo in caso di forza maggiore, si applicano gli interessi, in misura pari al tasso di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali, calcolato in base ai giorni di ritardo.
6. Nel caso in cui si rilevi il mancato addebito delle somme riscosse, l'Agenzia invita il rivenditore al riversamento mediante modello F24. Decorso 5 giorni da tale intimazione senza che il rivenditore abbia regolarizzato la propria posizione, si provvede alla sospensione del servizio di riscossione. Si intende per sospensione la procedura che rende impossibili ulteriori prelevamenti virtuali (ricariche dei borsellini).
7. In ogni caso l'Agenzia sospende automaticamente il servizio, senza necessità di preavviso, qualora il rivenditore sia debitore, a seguito di riversamenti dovuti e per qualsiasi motivo non effettuati, per una somma superiore al 25% del massimale individuale della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.
8. Entro centoventi giorni dalla data dell'omesso riversamento di cui al precedente comma 2, l'Agenzia provvede all'escussione della fideiussione, tramite raccomandata a/r o PEC inviata oltre che al fideiussore anche al rivenditore e all'ente contraente la polizza.

Articolo 8 (Corrispettivo)

1. Ai rivenditori compete l'aggio nella misura:
 - stabilita dall'articolo 39, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, per la riscossione dell'imposta di bollo;
 - del 2,6% dei prelevamenti virtuali, per la riscossione del contributo unificato tributario;
 - del 4,7% dei prelevamenti virtuali, per la riscossione del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto;
 - del 5%, per la riscossione delle tasse ipotecarie e i diritti speciali.
2. Per la riscossione di altri eventuali tributi o diritti sarà applicato l'aggio concordato tra l'Agenzia e le Associazioni di categoria.

Articolo 9 (Poteri di controllo, risoluzione e inibizione)

1. L'Agenzia ha facoltà di disporre ispezioni o controlli nei confronti del rivenditore, al fine di verificare il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente atto.
2. Dell'intervento ispettivo viene redatto apposito verbale. Il rivenditore può formulare osservazioni scritte entro il termine di 30 giorni dalla consegna del verbale. L'Agenzia, rilevati gravi inadempimenti agli obblighi stabiliti dal presente atto, può, previa valutazione delle osservazioni formulate dal rivenditore, risolvere il rapporto mediante comunicazione via PEC.

3. Fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 16, l'Agenzia si riserva il diritto di disporre in via cautelare e senza preavviso, per il tramite del gestore del sistema informatico, l'inibizione temporanea allo svolgimento del servizio qualora il rivenditore, per fatti inerenti allo svolgimento del servizio, sia oggetto di indagini di polizia giudiziaria ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria ivi compresa l'iscrizione nel registro degli indagati. L'inibizione consiste nella disattivazione del terminale atta ad impedire l'ulteriore emissione di contrassegni anche a fronte della disponibilità di credito sul borsellino corrispondente.

Articolo 10 (Recesso)

1. Il rivenditore può revocare la propria adesione alla presente Convenzione presentando comunicazione, secondo lo schema riportato nell'allegato 1, al competente ufficio dell'Agenzia, anche per il tramite della propria Associazione di categoria.
2. La revoca ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il rivenditore ha l'obbligo di restituire tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dalla data di efficacia della revoca, il terminale e il materiale di stampa, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

Articolo 11 (Modalità di gestione e conservazione del materiale di stampa)

1. Le attività di approvvigionamento, gestione e distribuzione del materiale di stampa (rulli di etichette per la stampa dei contrassegni e foglietti per cambiali), così come prodotto e confezionato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (di seguito, "IPZS"), sono svolte, in favore dei rivenditori, dalle Associazioni di categoria. Le stesse possono avvalersi sotto la propria responsabilità di soggetti terzi, appositamente incaricati, di adeguata capacità professionale. L'Agenzia resta pertanto manlevata da ogni eventuale responsabilità.
2. I rivenditori ricevono una dotazione standard iniziale di una scatola contenente 5 rulli di etichette per la stampa dei contrassegni e due confezioni di foglietti per cambiali senza valore espresso o, se riferita ad una precedente gestione, parametrata al numero medio di contrassegni emessi dalla precedente rivendita. I rivenditori hanno l'obbligo di osservare, nella conservazione del materiale e delle apparecchiature di stampa, la massima diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività svolta.
3. I rivenditori, con la medesima diligenza, verificano, all'atto della ricezione, che il confezionamento delle scatole consegnate sia integro. I rivenditori hanno altresì l'obbligo di verificare, entro le 24 ore successive alla consegna, che le scatole siano corrispondenti a quanto indicato nel documento, anche digitale, di consegna/trasporto e che il numero identificativo dei rulli corrisponda esattamente a quello indicato sull'etichetta apposta sulla scatola, dandone conferma, entro il medesimo termine, al soggetto incaricato della distribuzione, secondo le modalità dallo stesso indicate.
4. I rivenditori sono tenuti ad utilizzare il materiale a partire da quello detenuto da più tempo (cd. regola first in first out, FIFO). Gli stessi ricevono il reintegro gratuito del materiale

allorché il carico contabile delle scorte a loro disposizione, al netto dei consumi e dei resi, raggiunge un livello minimo pari al 25% della dotazione di cui al comma 3.

5. I rivenditori redigono annualmente un inventario del materiale detenuto, che trasmettono al soggetto incaricato della distribuzione entro il 31 dicembre, con le modalità dallo stesso indicate.
6. I rivenditori hanno l'obbligo di conservare con la massima diligenza professionale anche i contrassegni annullati e le etichette invalidate o comunque non utilizzabili (ad esempio rulli parzialmente utilizzati). Nel caso di annullamento, il rivenditore è tenuto ad apporre nel medesimo momento sui contrassegni annullati, la scritta "annullato" e, nel caso di etichette invalidate, la scritta "invalidato". I rivenditori hanno l'obbligo di rendere all'Agenzia, per il tramite del soggetto incaricato alla distribuzione, i rulli, interi o parziali, non utilizzabili, secondo le tempistiche, le modalità e nelle sedi dallo stesso soggetto indicate, sottoscrivendo una dichiarazione attestante la causa del reso ed il dettaglio del materiale.
7. La violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 può comportare la sospensione del servizio fino a sei mesi e, nei casi di particolare gravità, autorizza l'Agenzia a disporre la risoluzione del rapporto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, fermo restando il diritto dell'Agenzia al risarcimento degli eventuali danni conseguenziali.
8. I contrassegni annullati e non conservati saranno ritenuti venduti; pertanto il rivenditore sarà tenuto al versamento del loro valore facciale, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del precedente articolo 7.
9. In caso di smarrimento dei rulli o di frazioni di rullo, fermo restando che il ripetersi di tale circostanza verrà considerato ai fini del successivo articolo 16, commi 4 e 5, i rivenditori sono tenuti al pagamento, a titolo di penalità, di euro 50,00 ogni duecento etichette o frazioni superiori a dieci etichette, con un minimo di 100,00 euro per ciascun rullo. In caso di furto, la penale è ridotta alla metà, con un minimo di 50 euro per ciascun rullo. Tali eventi comportano la sospensione delle forniture del materiale di stampa, che potrà essere nuovamente autorizzata dall'Agenzia a seguito del pagamento degli importi previsti al comma precedente.
10. I rivenditori hanno l'obbligo di denunciare tempestivamente il furto o lo smarrimento del materiale di stampa di qualsiasi entità e di trasmettere copia all'Agenzia, per il tramite del soggetto incaricato alla distribuzione.
11. La mancata conservazione del materiale di stampa per cause di forza maggiore non comporta l'applicazione di penalità, sempre che il rivenditore sia in grado di documentarle anche per il tramite dell'Associazione di Categoria.

Articolo 12

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Nel caso di sospensione o revoca della autorizzazione alla rivendita di generi di monopolio è automaticamente sospesa o revocata anche l'adesione al servizio di cui al presente atto.

Articolo 13
(Variazioni alle modalità di svolgimento del servizio)

1. L'Agenzia definisce, sentite le Associazioni di categoria, con appositi atti, gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

Articolo 14
(Eventi eccezionali)

1. Qualora il sistema informatico non abbia funzionato a causa di eventi eccezionali, i termini per l'esecuzione degli adempimenti, aventi scadenza durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati al giorno successivo a quello in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata dal gestore del sistema informatico ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 15
(Trasferimento della rivendita al nuovo titolare)

1. In caso di trasferimento della rivendita ad un nuovo titolare, quest'ultimo, prima di iniziare l'attività di riscossione, è tenuto ad eseguire, tutti gli adempimenti di cui al presente atto. Agli stessi adempimenti sono tenuti i rivenditori costituiti in forma di società di persone, allorché intervenga la cessione delle quote appartenenti a tutti i soci amministratori o accomandatari.
2. Il rivenditore che trasferisce la rivendita oppure cessa l'attività è tenuto, entro 30 giorni, a darne comunicazione all'Agenzia, fermo restando che allo stesso è inibita la prosecuzione dell'attività fin dal momento del trasferimento o della cessazione stessa.
3. Il rivenditore che trasferisce la rivendita, salvo impedimenti di carattere tecnico, è tenuto a consegnare il materiale di stampa non utilizzato e la macchinetta emettitrice al nuovo titolare, che è tenuto ad accettarlo, compilando un verbale di consegna che tiene conto del carico risultante dal sistema informatico di gestione del materiale, previamente acquisito dal rivenditore con specifica richiesta all'incaricato della distribuzione, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 alla presente convenzione. Il materiale da consegnare dovrà comprendere:
 - i rulli utilizzati parzialmente dal rivenditore cessante, ancorché non utilizzabili dal nuovo titolare;
 - i rulli integri non ancora utilizzati dal rivenditore cessante, utilizzabili dal nuovo titolare;
 - i foglietti per cambiali non ancora distribuiti dal rivenditore cessante, utilizzabili dal nuovo titolare.

L'Agenzia autorizza l'assegnazione del predetto materiale al subentrante.

4. Il nuovo titolare è responsabile, anche ai fini delle penalità previste dall'articolo 11, della corretta e diligente conservazione del materiale di stampa preso in carico ai sensi del comma precedente, nei limiti di quanto risulta dal verbale di consegna di cui al comma precedente.

Articolo 16

(Contrasto ai fenomeni di contraffazione)

1. È vietata la cessione dei contrassegni ad altri rivenditori.
2. Al fine di contrastare i fenomeni di contraffazione dei contrassegni, la loro emissione deve essere fatta al momento stesso della richiesta. Tale previsione non si applica ai rivenditori che, in considerazione della loro particolare ubicazione, hanno un volume di affari estremamente elevato e prestano una fideiussione non inferiore ad € 100.000.
3. Le richieste di emissione di contrassegni in numero superiore a 50 devono essere fatte in forma scritta, previa compilazione dell'apposito modello (allegato 6) predisposto dall'Agenzia e scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it, in modo da consentire con esattezza l'individuazione del richiedente. A tal fine il rivenditore è autorizzato a richiedere copia del documento di identità dell'acquirente. In tal caso è consentita l'emissione dei contrassegni in un momento successivo a quello della richiesta, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. L'Agenzia effettua un costante monitoraggio dell'attività dei rivenditori al fine di individuare comportamenti anomali rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento del servizio, che possano essere finalizzati alla contraffazione dei contrassegni, anche da parte di altri soggetti. Tali comportamenti anomali sono:
 - l'emissione, in numero rilevante, di contrassegni di importo minimo "ancorché coincidente con le tariffe vigenti in mancanza dell'apposito modello di richiesta;
 - l'emissione giornaliera di un numero di contrassegni sensibilmente superiore alla media della rivendita, da cui possa presumersi l'esistenza di rilevanti richieste unitarie per le quali è prevista la forma scritta;
 - il ripetuto furto o smarrimento di rulli attribuiti al rivenditore;
 - l'annullamento di contrassegni in numero o in valore rilevante rispetto al numero o al valore di quelli emessi.
5. Qualora siano individuati comportamenti anomali, l'Agenzia, previa contestazione scritta ai rivenditori interessati e previa valutazione delle deduzioni che questi ultimi possono presentare entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'addebito, procede, ricorrendone i presupposti, all'inibizione del servizio da uno a sei mesi e, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto. Resta ferma, inoltre, la segnalazione, ricorrendone i presupposti, dei comportamenti rilevati alla Procura della Repubblica e alla Procura Distrettuale della Corte dei Conti territorialmente competenti.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente rileva l'esibizione di una richiesta scritta per mezzo della quale sia possibile identificare con esattezza l'acquirente dei contrassegni.

Articolo 17

(Operazioni errate)

1. I rivenditori prestano la massima attenzione nelle operazioni di ricarica e di emissioni dei contrassegni, tenendo conto dei vincoli di natura tecnica relativi all'annullamento dei contrassegni errati.
2. I rivenditori possono chiedere, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia competente per territorio, il rimborso dei crediti acquistati ed effettivamente pagati, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) in caso di errore nell'operazione di acquisto, se è stata portata a compimento su un borsellino o per un importo diverso da quello voluto;
 - b) in caso di errore nella stampa dei contrassegni, qualora venga effettuata per un importo diverso da quello voluto oppure abbia dato luogo a contrassegni con difetti di stampa;
 - c) in caso di credito residuo alla cessazione dell'attività;
 - d) in caso di credito perso a seguito di un guasto del terminale di emissione.
3. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, alla richiesta di rimborso devono essere allegati, in originale, i contrassegni appositamente emessi ad azzeramento del credito, oppure che sono stati oggetti di errata stampa. I contrassegni devono essere stati rendicontati.
4. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 2, alla richiesta deve essere allegata un'attestazione del gestore informatico che quantifichi in maniera certa i crediti persi. Se i crediti sono quantificati sulla base delle informazioni detenute dal centro servizi e aggiornate all'ultimo scarico log precedente il guasto, il rimborso sarà effettuato solo se nel periodo compreso tra lo scarico log e il guasto non sono stati emessi contrassegni,
5. Il rimborso deve essere richiesto utilizzando il modello riportato nell'allegato 7.
6. Nel caso in cui, in sede di istruttoria del rimborso, emerga la presenza di insoluti sorti ai sensi dell'articolo 7, il pagamento del rimborso viene sospeso sino alla loro chiusura. Tuttavia, se gli insoluti non siano ancora stati escussi e il loro importo è superiore al rimborso spettante, l'Agenzia propone al rivenditore di utilizzare il rimborso dovuto a parziale copertura degli insoluti.
7. In caso di decesso del rivenditore, il rimborso può essere chiesto da uno degli eredi, allegando la delega alla sua riscossione di tutti i rimanenti coeredi.
8. In caso di chiusura tecnica di un borsellino, l'Agenzia, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può individuare soluzioni che, anche col supporto del gestore del sistema informatico, consentano di trasferire su altri borsellini i crediti o, comunque, di riutilizzarli per l'esecuzione del servizio, ferme restando eventuali regolazioni contabili rispetto all'aggio già trattenuto dal rivenditore.

Articolo 18

(Comunicazioni)

1. I rivenditori acconsentono a ricevere, presso l'Associazione di categoria della quale si avvalgono, tutte le informazioni e le comunicazioni relative al servizio regolato dal presente atto. Di tali informazioni e comunicazioni è data tempestiva notizia agli interessati a cura della medesima Associazione.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le comunicazioni riguardanti il singolo rivenditore sono effettuate presso la sede della rivendita, presso il domicilio fiscale del rivenditore oppure inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato.

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali di cui alla presente Convenzione verrà effettuato secondo quanto previsto dal *Regolamento* e dal *Codice* nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica un trattamento di dati personali, nello specifico riferibili a: dati personali comuni anagrafici, fiscali, bancari dei rivenditori di generi di monopolio e degli altri soggetti autorizzati al servizio di emissione dei contrassegni sostitutivi.
3. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della Convenzione sarà effettuato dalle Parti, in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento e dal Codice.
4. Le Parti si impegnano a non comunicare a soggetti terzi i dati personali oggetto di trattamento, se non ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
5. Le Parti si impegnano altresì ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento di dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
7. Le parti ciascuna per quanto di competenza si impegnano a:
 - a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali;
 - a comunicare tempestivamente all'altra le violazioni di sicurezza, eventualmente occorse nell'ambito dei trattamenti effettuati, che comportino - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali (c.d. "data breach"), anche al fine di poter procedere alle comunicazioni previste ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento.

8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione di esso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. L'Agenzia provvede, a fornire l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.
10. L'Agenzia può pubblicare le informazioni relative alla presente Convenzione, anche per estratto, tramite il sito *internet* istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., quale "Responsabile del trattamento dei dati", designato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per la gestione e l'esecuzione delle attività descritte nella presente Convenzione.
12. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali per l'Agenzia è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Articolo 20 **(Tutela della riservatezza)**

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del *Regolamento* e del *Codice* - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, e con modalità che non compromettano la riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente atto.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 21 **(Allegati)**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. In particolare, gli allegati riguardano:
 - Allegato 1: modulo di adesione;

- Allegato 2: modulo di adesione per i rivenditori già attivi al servizio alla data di decorrenza del presente atto;
- Allegato 3: schema di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa;
- Allegato 4: schema di fideiussione collettiva;
- Allegato 5: schema del verbale di consegna;
- Allegato 6: modulo richiesta emissione contrassegni in numero superiore a 50;
- Allegato 7: modulo richiesta rimborsi.

Articolo 22

(Durata)

1. Il presente Atto è valido ed efficace dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2027.

Agenzia delle Entrate
IL VICE DIRETTORE DELL'AGENZIA
Paolo Savini
(firmato digitalmente)